

## **MODALITÀ DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA – CHIARITI I DUBBI CON LA CIRCOLARE 1/2010**

Come oramai noto l'art. 10 del DL. 78/2009 ha introdotto nuove e più restrittive regole sulle compensazioni di crediti IVA di importo superiore a 10.000 Euro.

Con riferimento ai soli crediti Iva superiori a 10.000 Euro, è previsto che:

1. la compensazione dei crediti IVA annuali di importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione della dichiarazione IVA annuale, che a questo fine, potrà essere inviata in via autonoma (quindi non compresa nel modello Unico) già dal 1° febbraio di ogni anno;
2. La compensazione dei crediti IVA trimestrali, di importo superiore ai 10.000 euro è possibile solo a seguito della presentazione dell'istanza infrannuale;
3. L'utilizzo del credito in compensazione superiore a 10.000 euro, non potrà più avvenire, a partire dal primo giorno del periodo (anno o trimestre) successivo, ma potrà essere utilizzato dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione IVA o dell'istanza di rimborso infrannuale da cui il credito emerge.

Un ulteriore adempimento interessa i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti IVA per importi superiori a **15.000 euro annui**, questi soggetti hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità da parte di un professionista o altro soggetto abilitato**.

A seguito dell'emanazione di queste disposizioni erano sorti numerosissimi dubbi interpretativi ai quali l'Agenzia delle Entrate fornisce risposta con la **circolare n. 1 del 15 gennaio 2010**.

### **Entrata in vigore delle disposizioni e crediti pregressi**

Le nuove disposizioni si applicano al credito IVA annuale relativo all'anno 2009 (che emerge dalla dichiarazione mod. IVA 2010) ed ai crediti IVA trimestrali relativi all'anno 2010 (che emergono dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2010).

Ciò significa che il credito IVA annuale del 2008 risultante dichiarazione mod. IVA 2009, nonché i crediti trimestrali relativi all'anno 2009 risultanti dalle istanze mod. IVA TR presentate nel corso del 2009), potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione anche nel corso dell'anno 2010, senza scontare i vincoli delle disposizioni in esame.

In particolare, il credito IVA del 2008 potrà essere liberamente compensato fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2009, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà – per così dire – “rigenerato” andando a formare il credito IVA 2009.

### **Compensazioni interessate**

La nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con altra IVA dovuta.

Inoltre anche l'utilizzo del credito IVA in compensazione in F24 con debiti IVA scaturenti dalle liquidazioni periodiche, non concorre al “tetto” dei 10.000 euro, né a quello dei 15.000 euro ai fini dell'apposizione del visto di conformità. Detta compensazione sarà, comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall'istanza trimestrale.

La circolare precisa che, se nella medesima delega di pagamento il contribuente utilizza in compensazione crediti IVA, anche maturati in anni diversi, con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione.

### **Determinazione dei valori di riferimento**